

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE
PER LAVORATORI(GESCAL) NEL COMUNE DI BRINDISI QUAR-
TIERE S.ELIA.-

(Programma di intervento n.567-

- Importo al netto di ribasso - £. 421.799.122 -**
- Impresa CORRADO PIER MARCELLO - O R I A -**
- Repertorio N. 5219**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantotto, addi *ventuno*
del mese di *Novembre* in Brindisi e nella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi -via G.Battista Casimiro n.17.-

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro Direttore
Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con Or-
dinanza n.4/68 in data 1/2/1968 del Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, a *delegare*
pula dei contratti relativi alle costruzioni nello
interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art.151
e 153 del T.U. approvato con R.D.28.4.1938, num.1165,
richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949

n.408, si sono personalmente costituiti:

1°)- Il Sig. Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giu-



seppe, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire;

2°)-Il Sig. Corrado Pier Marcello nato in Oria il 27 novembre 1906 e ivi residente alla via Canonico di Francia n.55, quale Titolare dell'Impresa edile omonima.

L e suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - Funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

SI PREMETTE

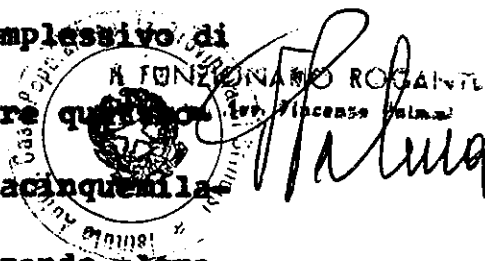
A)-~~ENE~~ il Consiglio di Amministrazione della Gestione case per lavoratori - in applicazione di quanto stabilito dalla Legge 14.2.1963, n.60 e dall'art.31/i del Regolamento di Attuazione, ha deliberato il conferimento degli incarichi di Stazione Appaltante:

- con nota Prat.1/DT del 15.4.1965 per costruzioni destinate alla generalità dei lavoratori da realizzare, con il 1° piano triennale, nel Comune di Brindisi per l'importo di f. 993,4 di cui mil.596,2 destinati all'area di sviluppo industriale:
- con nota Sett. I-Rip. I-Ufficio I-n.2932 del 30 lu-

glio 1966 per costruzioni destinate alla generalità dei lavoratori da realizzare, con il 2° Piano Triennale, nel Comune di Brindisi per l'importo di lire £.801,0 di cui mil.550,0 destinati alle zone di sviluppo industriale della provincia .-

B)- CHE la Gescal, con nota Prot.N.Brindisi Prot.II/2 n.2017/67 del 24.2.1967, ha comunicato di avere approvato il 24/2/1967 il programma di intervento n.567 per costruzioni in Brindisi;

C)-CHE allestito il Progetto, relativo alla costruzione di cinque palazzine, con 10 elementi di scala, composte di n.82 alloggi con n.485 vani in Brindisi - Quartiere S.Elia(P.I. n.567), a cura del Gruppo di Progettazione integrata composto dall'Ing.Luigi Cerverella, Ing.Ugo Lonoce, Ing.Elio Romanazzi, Ing.Fausto Faliva, Ing.Mario Zenobi; questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.119 del 31/5/1968 per un ammontare complessivo di £.469.619.530 di cui £.456.245.670 (lire quattrocentocinquantaseimilioniduecentoquarantacinquemila seicentosettanta), a base d'asta, autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;



D) CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 18/9/1968 ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.47 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 26 Agosto 1968, numero 7180, che resta allegato al presente atto sotto la lettera A, stabilendosi al 17 settembre 1968 a ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

E)- CHE esperita la detta licitazione privata in data 18/9/1968 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Corrado Pier Marcello da Oria col ribasso d'asta di £. 7,35% (lire sette e centesimi trentacinque per cento), come da relativo verbale autenticato dal funzionario rogante in data 18 settembre 1968 registrato a Brindisi l'8 Ottobre 1968 al n. 9955-Mod. II;

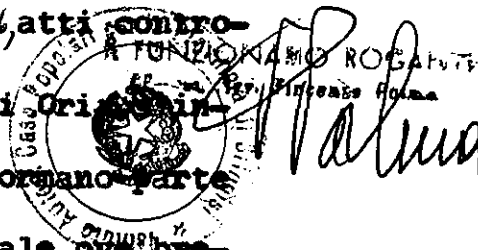
F)- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera B, e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.-

G)- CHE L'Impresa Corrado Pier Marcello da Oria in-

tende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di lire 7,35% (lire sette e centesimi trentacinque per cento).--

CIO' PREMESSO: le costituite parti convengano quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati comprese n. 116 tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera da C/1 a E/116, atti controfirmati dal Sig. Corrado Pier Marcello di Oria, tendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO" e l'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria "IMPRESA" .--

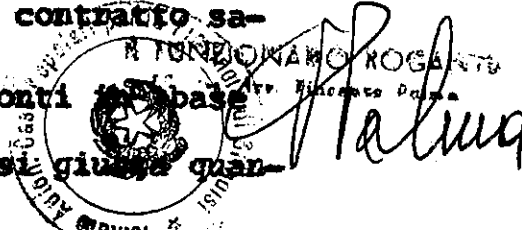


ART.2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria la quale accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi-Quartiere S.Elia -P.I. n.567- giusto progetto redatto dal Gruppo di progettazione integrata composto dallo Ing. Luigi Cervellera ed altri ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale Gescal di questo Istituto con delibera n.119 del 31/5/1968 per l'importo complessivo di £.469.619.530 -(lire quattrocentosessantanove milioni seicentodiciannove milacinquecentotrenta) di cui £. 456.245.670 (lire quattrocentocinquantesi-
milioni duecento quarantacinque milaseicentosettanta) in cifra tonda ed a base d'asta che, per effetto del ribasso di £. 7,35% (lire sette e centesimi trentacinque per cento) e di quello aggiunto di £.0,20\$ (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto lire 7,55% (lire sette e centesimi cinquantacinque per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a lire 421.799.122 - (lire quattrocentunomilioni settecentonovantanove mila-
centoventidue.-

ART.3°) In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto,per quanto non venga allo stesso materialmente allegato,il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962,n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche,per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti,alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART.4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti ~~in base~~ agli stati di avanzamento da compilarsi giustamente quanto dispone l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto.-



Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui la-

vori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART.5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Corrado Pier Marcello di Oria presta la cauzione di f. 21.135.581- (lire ventunomilionicentotrentacinquemilacinquecentoottantuno), mediante atto di fidejussione bancaria del 26.10.968, fino alla concorrenza di lire 21.135.581 (lire ventunomilionicentotrentacinquemilacinquecentoottantuno), rilasciata dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura - Filiale di Bari, che resta allegato al presente atto sotto la lettera D.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART.6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dello appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non conside-

rato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale, per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 numero 827 sulla contabilità dello Stato, quale risul-

ta dalla modificazione allo stesso apportata dallo art.1 della Legge 10.12.1953 n.936.--

ART.10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865,n.2248,l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto,sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.--

ART.11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle stesse,in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga,altresi,ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e,se cooperative,anche nei rapporti con i soci.--

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale.-

ART.12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed

impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero

alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART. 14°)- Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART. 15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordina-

rie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e ag evolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14 febbraio 1963, n. 60 e 11 ottobre 1963, n. 1471.-

ART. 16°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di fire $\text{£.1,00\%}$ (fire una per mille)- dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e A rchitetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta- ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato DI Averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bol-

lo e di concessione governativa e beneficia della
registrazione a tassa fissa a norma dell'art.33
della Legge 14 febbraio 1963,n.60.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bollo scritto da persona di mia fiducia per
intero su facciate tredici e righe sei sino a questo
punto della quattordicesima facciata,oltre le
formalità di chiusura.-

F.to: Ubaldo Vallarino -

" : Corrado Pier Marcello -

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

UFFICIO REGISTROA - BRINDISI -

Esatte lire Ottomila Reg.to il 29/11/1968 al n.2219-
Mod. I^ -

IL CASSIERE
f.to:(firma illeggibile)

IL DIRETTORE
f.to:Dr.Rinaldi Carmelo -

Per copia conforme



12 DIC. 1968

FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma